CAMERA DEI DEPUTATI N. 1848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 2 ottobre 1969

Disciplina dei laboratori di analisi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il notevole progresso raggiunto in questo ultimo mezzo secolo dalla produzione chimica, se ha elargito cospicui doni in ogni settore produttivo, ha per altro molto dovuto concedere sia agli errori che alla frode; e se è indiscutibile interesse della collettività attingere a tutte le fonti di benessere, è altrettanto doveroso impedire che questo benessere sia reso viziato o addirittura pericoloso. Perciò alla stessa chimica che ci ha dato tale progresso noi dobbiamo chiederne la protezione attraverso una efficiente e capillare opera di controllo merceologico, inseribile in libertà di iniziativa, ma con responsabile qualificazione, nella libera economia del nostro mercato.

Vi sono due modi per accertare che le merci siano prodotte nella piena osservanza delle leggi o dei regolamenti:

a) quello repressivo, che colpisce d'autorità la merce irregolare giunta al consumo, e che, quale azione di pubblico interesse, viene svolto dai laboratori del Ministero dell'agricoltura, da quelli dell'Istituto superiore di sanità, da quelli delle dogane e dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;

b) quello preventivo, svolto in interesse privato nel corso di tutte le operazioni che precedono l'immissione al mercato, e che viene svolto dai laboratori delle associazioni commerciali, delle industrie, di enti culturali (istituti, università, ecc.), e da laboratori professionali.

L'efficienza del controllo repressivo d'ufficio si appoggia alla esistenza di un corpo di leggi da tempo in atto e costantemente aggiornate alle esigenze: esso, sotto questo profilo, non desta preoccupazione. L'efficienza invece dell'apparato di controllo preventivo, attuato di norma con criteri privatistici dai settori produttivi, distributivi o connessi, è oggetto del presente progetto di legge che viene ripresentato. Con esso si vuole stabilire che, come nei laboratori di interesse pubblico, anche nei laboratori di analisi retti privatisticamente da persone fisiche o da enti commerciali, industriali, culturali o professionali, la direzione tecnica responsabile sia affidata ad un chimico, laureato, abilitato ed iscritto all'Albo, sottraendo così alla sprovvedutezza di personale non qualificato importanti e delicati controlli, pregiudizievoli sempre per la borsa, spesso anche per la salute del consumatore.

Per tali ragioni si confida che gli onorevoli colleghi, vorranno dare la loro approvazione alla seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Tutti i laboratori di analisi in tema di chimica pura od applicata debbono essere affidati alla responsabilità tecnica di un chimico, laureato, abilitato e iscritto all'Albo; si fa eccezione per i laboratori ove si effettuano particolari ricerche per le quali altre leggi già consentano l'intervento di laureati in altre discipline.

ART. 2.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i laboratori di cui all'articolo 1 debbono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.000.000.